

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 79/2025

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63204 del registro di segreteria, proposto contro l'INPS da -, nata a - il -,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Calvani (CLVLNZ63D10A345D - lorenzocalvani@pec.ordineavvocatilivorno.it) e Andrea Stramaccia (STRNDR67D29I690F - andrea.stramaccia@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 13;

ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 12 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario Simonetta Siena: per il ricorrente l'avv. Giorgini Adriano, in sostituzione degli avv. ti Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia, per l'INPS l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli;

ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente chiede che venga accertata la propria assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e che, per l'effetto, l'INPS sia condannato a riconoscerle il diritto alla

pensione di reversibilità riferita al trattamento pensionistico di cui beneficiava la madre.

A sostegno del ricorso, la ricorrente evidenzia che, alla data del decesso della madre, versava in condizioni sanitarie che giustificherebbero il diritto alla pensione di reversibilità. In particolare, l'INPS, con accertamento medico-legale del 20 marzo 2019, l'ha riconosciuta invalida al 100%, valutazione confermata anche in sede di successivo accertamento del 16 aprile 2021.

La madre della ricorrente è deceduta il 30 maggio 2020. La ricorrente dichiara di avere convissuto stabilmente con la madre e di esserne stata economicamente a carico, data l'impossibilità di svolgere attività lavorativa. Di conseguenza, ha presentato domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità, ritenendo di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, in quanto in stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Tuttavia, a seguito di visita presso la competente Commissione medico-legale dell'INPS, in data 7 ottobre 2020, è stato ritenuto che tale condizione di assoluta e permanente inabilità non fosse sussistente alla data del decesso della madre.

Non condividendo tale valutazione, la ricorrente si è sottoposta a visite specialistiche indipendenti, i cui esiti hanno confermato che già alla data del decesso della madre la stessa si trovava in stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Avverso il rigetto della domanda, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.

Ha quindi adito questa autorità giudiziaria.

2. Si è costituito l'INPS, eccependo:

- in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per la mancata adozione di un formale provvedimento da parte dell'ente;
- sempre in via preliminare, il difetto di giurisdizione; ciò in quanto il trattamento pensionistico percepito dalla madre della ricorrente non sarebbe suscettibile di reversibilità, poiché derivante, a propria volta, da una pensione di reversibilità già maturata dal coniuge defunto, ovvero il padre della ricorrente: quest'ultima pensione non avrebbe natura "pubblica" e, secondo la tesi sostenuta dall'INPS, da ciò deriverebbe il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla presente controversia;
- nel merito, il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario, nonché per l'assenza di prova in ordine ai requisiti economici e alla condizione di effettivo carico della madre.

3. All'udienza di discussione, le parti, insistendo ognuna per le conclusioni già rassegnate, hanno argomentato, in particolare, in ordine alla giurisdizione e all'ammissibilità della domanda; l'avv. Giorgini ha chiesto CTU e termine per memoria; il Giudice si è riservato.

Considerato in

DIRITTO

1. La ricorrente chiede che venga accertata la sua assoluta e

permanente inabilità al lavoro e che l'INPS le riconosca la pensione di reversibilità spettante in qualità di convivente della madre, deceduta, la quale era a propria volta titolare di un trattamento di reversibilità derivante dalla pensione del proprio coniuge. Tuttavia, la Commissione medica dell'INPS ha escluso che la condizione sanitaria esistesse alla data della morte della madre, valutazione che la ricorrente ha contestato con documentazione medica di parte.

2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti, individuandosi come giudice competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

2.1. La questione della giurisdizione, ancorché sollevata dall'INPS come seconda eccezione preliminare, è pregiudiziale e, in quanto tale, deve essere esaminata con priorità rispetto ad ogni altra. È principio consolidato che il rispetto dei criteri di riparto della giurisdizione tra le diverse autorità giudiziarie costituisce presupposto indefettibile per la valida instaurazione del processo. Il giudice adito è pertanto tenuto a verificare d'ufficio, anche in assenza di specifica eccezione di parte, la propria giurisdizione prima di esaminare il merito della causa o ogni altra questione processuale.

2.2. In materia di pensione ai superstiti, il diritto alla pensione di reversibilità sorge *iure proprio*, alla morte del pensionato o dell'assicurato, in favore dei soggetti espressamente indicati dalla normativa vigente, in funzione del loro rapporto con il defunto e della condizione personale al momento del decesso. Ne consegue che, alla morte del titolare di una pensione di reversibilità, essa non può

essere ulteriormente trasferita ai suoi superstiti. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante: la Corte di cassazione ha più volte ribadito (da ultimo Cass. civ., Sez. lav., 22 maggio 2024, n. 14287) che la pensione di reversibilità ex art. 22 della legge n. 903/1965 spetta ai superstiti del titolare di pensione diretta, ma non può essere riconosciuta ai superstiti di chi già godeva di pensione di reversibilità.

2.3. Nel caso in esame, è pacifico che il trattamento pensionistico in godimento alla madre della ricorrente fosse frutto di reversibilità derivante da pensione liquidata al marito (padre della ricorrente) in regime non pubblico. Pertanto, non sussistendo alcuna connessione con trattamenti in tale regime, la presente controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti.

2.4. Ai sensi dell'art. 17, co. 1, c.g.c., il giudice contabile, nel declinare la propria giurisdizione, è tenuto a indicare il giudice competente. Nella presente fattispecie, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c.

3. Quanto alle spese di lite, trattandosi di pronuncia fondata su questione pregiudiziale di giurisdizione, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana,

dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale autorità giurisdizionalmente competente il giudice ordinario.

Spese integralmente compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, all’esito della pubblica udienza del 12 giugno 2025.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 20/06/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Firenze, 20/06/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

(f.to digitalmente)